

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5010

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

di concerto col Ministro per le riforme istituzionali

(MACCANICO)

(V. Stampato Camera n. 7518)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 2001*

—————
Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata».